

Mariateresa Carbone, *Satisfatio tutoris. Sull'obbligo del tutore di garantire per il patrimonio del pupillo*, Giuffrè Editore, Milano 2014, pp. 218

Giovanbattista Greco *

Il volume *Satisfatio tutoris. Sull'obbligo del tutore di garantire per il patrimonio del pupillo* (Giuffrè Editore, Milano 2014, XIV – 218) di Mariateresa Carbone testimonia come non sia affatto sopito l'interesse della giusromanistica verso le misure previste dallo *ius privatum* a protezione di coloro che fossero ritenuti svantaggiati sotto il profilo economico, sociale o psico-fisico.

Tali rimedi, profondamente eterogenei per genesi, contenuti e ambiti di esplicazione, spaziano notoriamente dall'applicazione estensiva del parametro di *bona fides* in ambito negoziale ad istituzioni tipiche del diritto di famiglia¹.

La monografia in commento sceglie di approfondire il tema della *tutela*. L'argomento si lascia prediligere perchè, pur essendo riconducibile all'esperienza giuridica romana più risalente, si mostra perfettamente capace di spiegare echi significativi nel diritto positivo contemporaneo.

I profili che l'antico istituto tutelare rende disponibili all'indagine sono molteplici, alla luce delle diverse declinazioni che di esso ci sono state testimoniate, delle loro reciproche interrelazioni e del discreto numero di fonti che lo riguardano.

La trattazione in rassegna circoscrive l'attenzione alle garanzie concernenti la fedele e diligente amministrazione del patrimonio pupillare, con specifico riferimento all'esistenza in capo a talune categorie di tutori del dovere di fornire un'apposita *cautio*, detta *satisfatio*.

L'argomento ha fatto segnare negli anni un cospicuo numero di contrasti interpretativi. L'Autrice ne propone il superamento attraverso un approccio alle fonti ossequioso del dato testuale e poco propenso a discostarsene in favore di un ragionamento per presunzioni.

Sin dall'introduzione del volume appare chiaro come la complessità del tema prescelto possa costituire la principale insidia nello sviluppo di un percorso argomentativo che conduca a conclusioni che abbiano il crisma della coerenza ed affidabilità.

Il pericolo che il discorso si disperda in innumerevoli direzioni o venga soffocato dalla molteplicità delle ipotesi da vagliare è sventato dalla studiosa attraverso un'esposizione della materia essenziale e schematica.

L'esame dello stato dell'arte svolto nel capitolo primo del libro assume la veste di un'efficace anteprima delle questioni di maggior importanza al cui approfondimento sono dedicate le pagine successive.

Le ricostruzioni formulate dalla giusromanistica circa la *satisfatio tutoris* e il suo eventuale carattere obbligatorio vengono elencate procedendo lungo due linee espositive.

La prima riguarda l'origine della figura giuridica.

* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università di Salerno.

¹ Per un breve saggio delle potenzialità espansive della tematica e della sua attualità rimandiamo a L. WINKEL, *Forms of Imposed Protection in Legal History, Especially in Roman Law*, in *Fundamina*, 16, 1, 2010, 578 ss.

Qui il discorso si apre con le interpretazioni che vorrebbero l'imposizione della *satisfatio* quale istituto consolare affermatosi all'inizio dell'epoca imperiale. A seguire è riportata l'esposizione delle opinioni alternative, alla stregua delle quali la garanzia avrebbe conosciuto una genesi pretoria in età repubblicana.

In seconda battuta le tipologie di tutela conosciute (testamentaria, legittima, ufficiosa) sono correlate alle prospettive note circa l'obbligo di *satisfare*.

Tutta la ricognizione è effettuata nell'ottica che sussista una stretta connessione tra le questioni che si agitano intorno all'epoca di introduzione della *satisfatio tutoris* e quelle relative ai soggetti onerati a fornire tale garanzia.

All'esito, la studiosa rileva come sia ravvisabile una generale convergenza delle fonti circa l'esonero dei tutori testamentari dal produrre garanti (Gai 1.200, D. 26.2.17pr., D.26.3.3). Ravvisa la medesima coerenza nei richiami concernenti il trattamento dei tutori legittimi adgnati, per i quali la doverosità della garanzia può affermarsi senza incertezze.

I casi ancora controversi vengono perciò individuati nella posizione dei tutori d'ufficio romani, di quelli municipali e dei tutori legittimi patroni.

I capitoli secondo e terzo del libro approfondiscono quindi la posizione rispetto all'obbligo di *satisfare* di coloro che venivano investiti dell'ufficio tutelare in forza di un provvedimento adottato dai magistrati dell'Urbs.

Ad essere vagliata è anzitutto la possibile esistenza di una clausola edittale che, in età repubblicana, imponesse l'obbligo per i tutori di prestare garanzia.

In tema, viene anzitutto escluso che possa affermarsi l'esistenza di un editto a valenza generale in forza del quale si disponesse per tutti i chiamati alla tutela l'obbligatorietà della *satisfatio*. La conclusione è sostenuta dalla rilettura di due passi ai quali per tradizione si è accorda importanza dirimente: Gai 1,199 e D. 27.10.8.

Nell'esegesi dei frammenti, l'Autrice sottolinea l'assoluta neutralità tanto dell'espressione gaiana 'curat praetor' quanto del 'proconsul iubet' ulpiano, che starebbero semplicemente a segnalare la competenza del pretore e del proconsole a provvedere in ordine alla *satisfatio* ma nulla indicherebbero circa il fatto che l'intervento magistratuale fosse regolato da apposite clausole edittali.

Parimenti inidonee a fornire argomenti decisivi sono considerate le fonti invocate da una parte della romanistica per dimostrare l'emanazione di un editto particolare sulla *satisfatio* obbligatoria, i cui destinatari sarebbero stati i tutori magistratuali o, addirittura, una particolare categoria di essi.

Tali testimonianze, tra cui spicca Gai 1.200, non solo non contengono il richiamo diretto a previsioni edittali ma prendono in considerazione unicamente la posizione dei tutori testamentari e di quelli legittimi. Perché da esse possano desumersi elementi circa l'esistenza di oneri a carico dei tutori di nomina magistratuale diviene indispensabile il ricorso ad argomentazioni *a contrario*. Deve quindi ipotizzarsi che la mancata menzione dei tutori di ufficio nell'elenco delle categorie esonerate dal fornire garanzia stia a significare il loro assoggettamento all'obbligo.

L'Autrice rileva l'evanescenza di un siffatto risultato esegetico e, con il conforto di dati testuali estrapolati da altri luoghi dell'opera gaiana, argomenta la natura esemplificativa e non esaustiva della lista di soggetti dispensati dal *satisfare*.

L'impossibilità di teorizzare l'esistenza, in epoca preclassica, di una prescrizione edittale che disciplinasse l'obbligo per i tutori magistratuali di prestare garanzia impone alla studiosa di concentrare l'analisi sulle prassi seguite nel corso del principato.

La trattazione così giunge ad uno dei suoi passaggi più qualificanti quando viene sondato il legame intercorrente tra l'imposizione della *satisdatio* e l'*inquisitio*, ossia la verifica preliminare svolta dal magistrato per accertare le attitudini e l'affidabilità di coloro che fossero candidati ad assumere l'ufficio tutelare.

In questa sede, trova conferma solo in linea di massima la tesi tradizionale secondo cui il positivo accertamento dell'idoneità del tutore a ricoprire l'ufficio aveva quale normale conseguenza la dispensa dalla *satisdatio*. La Carbone sottolinea come l'acquisizione conosca deroghe in dipendenza delle concrete modalità di esercizio del controllo magistratuale, potendosi tracciare una stretta corrispondenza tra intensità dell'*inquisitio* e richiesta della cauzione al nominato. Questa poteva ricorrere quando il magistrato non avesse svolto personalmente l'accertamento o, sia pure più raramente, quando il successivo comportamento del tutore inducesse a dubitare delle sue capacità o, ancora, nei casi in cui non vi fosse corrispondenza tra il soggetto dotato di autonomia economica e quello chiamato ad assumere l'ufficio tutelare.

La tesi per cui, ai fini dell'imposizione della *cautio*, rilevassero tanto delle circostanze che accompagnavano la nomina del tutore quanto le sue qualità soggettive è riproposta dalla studiosa anche rispetto ai tutori nominati dai magistrati municipali, questa volta in contrasto con la posizione prevalente per cui essi fossero sempre e comunque tenuti a *satisdare*.

La posizione dei tutori legittimi patroni rispetto alla prestazione di garanzie è esaminata nel capitolo sesto.

In tema assume un'importanza centrale il passo riportato in D. 26.4.5.1 che rende conto di come la questione fosse controversa già per la giurisprudenza romana: ad una opinione maggioritaria per la quale tale categoria speciale di tutori dovesse sopportare i medesimi oneri propri degli altri previsti dal testo decemvirale si opponeva quella, minoritaria e sostenuta anche da Ulpiano e Papiniano, per cui l'obbligo di *satisdare* nei loro confronti potesse sorgere solo *causa cognita*, quando cioè fossero venute in luce circostanze che ne suggerivano l'opportunità.

Il quadro d'insieme risultante dall'indagine, come annotato dall'Autrice, lascia trasparire "ancora una volta, la capacità dei Romani di disciplinare ogni situazione con grande elasticità e concretezza, per il più equilibrato soddisfacimento degli interessi e delle esigenze alla base di ogni rapporto".

Nel rilievo è impressa la chiave di lettura di tutta la dissertazione, il cui elemento qualificante sembra risiedere proprio nella presa d'atto delle peculiarità insite in ciascuna tipologia di incarico tutelare, anche a discapito della coerenza sistematica delle ricostruzioni proposte.

Un'ottica siffatta appare assolutamente in linea con lo spirito dell'esperienza giuridica di Roma antica e con la tendenza degli istituti che questa ha partorito a rispondere ad esigenze di efficienza prima ancora che di giuridica perfezione.

Volgendo lo sguardo al presente, il volume potrebbe ispirare l'apertura di nuovi spazi di meditazione degli artt. 346 e seguenti del codice civile, dove, nella designazione del tutore, è operato un pregevole bilanciamento tra volontà privata e discrezionalità magistratuale, predilezione ed opportunità.